



Avv. MAURO PLESCIA
NOTAIO
RIMINI - Via Flaminia, 24
Tel./Fax 0541.787880

N. 67.934 di Repertorio N. 13.665 di Raccolta

VERBALE

del Consiglio di Amministrazione
della "FONDAZIONE ISAL", con sede in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di aprile.

- 10 aprile 2025 -

In Rimini, Via Flaminia n.24, alle ore quindici e minuti trentacinque.

Avanti a me Dott. MAURO PLESCIA, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE il signor

- **RAFFAELI Dott. WILLIAM**, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il
16 gennaio 1951, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto
nella sua veste e qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della "FONDAZIONE ISAL", con sede in Rimini,
Corso D'Augusto n.26, ove per la carica domicilia, iscritta al n. 184 del
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Rimini (codice
fiscale:91105900400), **ai sensi dell'articolo 7) del vigente statuto della
Fondazione.**

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo, mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione
della predetta Fondazione adunatosi in questo giorno, in questo luogo e a
quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di adeguamento dello Statuto della Fondazione al D.Lgs 117/17
per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e conseguente
iscrizione al Registro unico Enti del Terzo Settore (RUNTS); delibere
inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto che la riunione si svolge
come segue.

Ai sensi dell'articolo 7) del vigente statuto assume la presidenza il costituito
Dott. Raffaeli William, il quale constata e dà atto:

a) - che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato mediante posta
elettronica inviata in data 2 aprile 2025 agli aventi diritto, debitamente
riscontrata da questi ultimi con lo stesso mezzo in pari data;

b) - che, oltre al costituito Presidente, risultano presenti il Vice-Presidente
Serralegri Magnani Vilelmo ed i Consiglieri signori Chiadini Antonella,
Garuffi Franco, Di Campi Addolorata, Mazzotti Roberto, Zavatta Roberto,
Alberto Vignali;

assenti giustificati i membri Gianvincenzo D'andrea, Francesca Sassano,
Roberto Romano;

c) - che la riunione è pertanto validamente costituita ai sensi di legge e a
norma dell'art. 7) del vigente Statuto della Fondazione, che prevede quale
quorum costitutivo e deliberativo i due terzi dei membri del Consiglio di
Amministrazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra
trascritto.

Aperta la seduta il Presidente espone all'Assemblea che in data 3 luglio 2017
è stato approvato il D.Lgs n. 117, pubblicato sulla G.U. n.179 del 3 agosto
successivo, definito "Codice del terzo settore", che costituisce una organica

REGISTRATO AI
SENSI DEL D. Lgs.
N. 463/1997

IL 14 aprile 2025

AL N° 4030-1T

€ 200,00

riforma dell'intero settore, cosiddetto “no-profit”.

Nasce l'ente del Terzo settore (Ets) che è una delle principali novità della riforma.

Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica gli enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

La qualifica di ETS è facoltativa, ma è requisito fondamentale per accedere al nuovo sistema del “Terzo settore” che consente di accedere agli istituti della coprogrammazione e coprogettazione con la Pubblica Amministrazione oltre a garantire una serie di agevolazioni fiscali nel rispetto di precise prescrizioni in materia di controllo e di funzionamento, non senza tralasciare di avanzare, se possibile, la richiesta agli organismi deputati (Regione e Ministero) di poter ottenere l'accreditamento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) nel rispetto della specifica normativa in materia (D.Lgs.n.288/2003).

Per diventare ETS è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del codice del Terzo settore.

A tale proposito l'acquisto della qualifica di ETS della Fondazione è oltremodo consigliabile in quanto l'attività svolta dalla Fondazione stessa rientra pienamente nelle attività di utilità sociale previste dalla normativa in questione.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di “ente del Terzo settore” o l'acronimo "ETS" e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

A decorrere dal 23 novembre 2021 dopo alcuni rinvii è stato reso operativo ed accessibile il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) a cui ogni ente che desidera aderire al Terzo Settore dovrà iscriversi.

Per la Fondazione, in estrema sintesi, i principali vantaggi dell'acquisizione della qualifica di ETS consistono in:

- a) continuare ad accedere al contributo del "5X1000";
- b) permettere ai donatori di detrarre fiscalmente le donazioni;
- c) l'iscrizione al RUNTS permette di gestire in modo più adeguato e funzionale l'apporto dei volontari.

Il Presidente propone quindi di aggiornare il vigente statuto adottandone uno totalmente nuovo di cui viene data integrale lettura.

In ordine al requisito patrimoniale della Fondazione richiesto dall'art.22, quarto comma, D.Lgs.n.117/2017 consistente nella somma liquida e disponibile di almeno euro 30.000,00 (trentamila), il Presidente illustra la relazione di stima giurata del patrimonio della Fondazione alla data del 31 dicembre 2024 da cui risulta un patrimonio netto di Euro 120.000,00 (centoventimila) redatta e giurata dal Rag. Alessandro Urracci, Commercialista e Revisore Contabile in Rimini, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.76.990 ex D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31-bis, serie IV, del 21 aprile 1995, che in originale mi

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione e chiede a me Notaio di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, con votazione palese per alzata di mano, con controprova per astenuti e contrari, all'unanimità

- di approvare e adottare il nuovo statuto della Fondazione nel testo di cui è stata data integrale lettura e che viene allegato sotto la **lettera "A"** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dal comparente;

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione infine delibera di dare mandato al Presidente di provvedere ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto ogni modifica, variazione od aggiunta che dovesse eventualmente essere richiesta dalle competenti Autorità in sede di iscrizione del presente atto nel Registro Unico del Terzo Settore ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della Fondazione che richiede l'applicazione di tutte le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs.n.117/2017.

F.TI: RAFFAELI WILLIAM - MAURO PLESCIA NOTAIO

Allegato "A" alla raccolta n. 13.665

Titolo 1 – Denominazione, sede, finalità e attività

1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ISAL" che, acquisita la qualifica di ente del terzo settore, adotterà la denominazione di “FONDAZIONE ISAL Ente del terzo settore” o, in breve “FONDAZIONE ISAL ETS”, con sede in Rimini. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o proventi in forma diretta ed indiretta.

1. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della

necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Articolo 3 - Finalità e attività

1-La Fondazione persegue finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:

-interventi e prestazioni sanitarie, eseguite con differenti modalità di presa in carico, finalizzate all'assistenza clinica sia medica che psicologica delle persone affette da dolore cronico secondario a patologie oncologiche/non oncologiche e finalizzate alla ricerca applicata e di base anche mediante:

-convenzioni con Istituti per la ricerca scientifica e ospedali;

-convenzioni con strutture sanitarie accreditate a carattere pubblico o privato;

-protocolli di collaborazione scientifica e diffusione dei relativi risultati.

Tra gli obiettivi la creazione di una struttura sanitaria dedicata alla ricerca ed assistenza, anche tecnologica, per patologie dolorose, croniche, complesse;

a) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e sue successive modificazioni, quali, a titolo esemplificativo, servizi di cura domiciliare e di supporto psicologico ai famigliari delle persone in cura sia domiciliari dirette che mediante supporto telematico;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come l'organizzazione di convegni, seminari, corsi per personale medico e paramedico. La Fondazione ISAL è certificata quale Provider Standard ECM del Ministero della Salute; svolge con continuità dal 2007 sia corsi di "Formazione post-laurea" per Medici-Chirurghi sia seminari e corsi di alta formazione per laureati in psicologia e in scienze infermieristiche;

c) formazione universitaria e post-universitaria. Fondazione ISAL organizza quale provider ECM del Ministero della Salute sia Master Universitari di primo Livello sia Corsi di formazione "post-laurea" per laureati in medicina e chirurgia, psicologia e scienze infermieristiche;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La Fondazione ISAL svolge dal 2007 attività di ricerca scientifica sia nell'ambito della ricerca di base che applicata. Ricerca che viene effettuata sia in maniera diretta, sia in collaborazione con Enti di Ricerca, pubblici e privati convenzionati, mediante convenzioni e protocolli. È molto rilevante a livello sociale la ricerca che viene effettuata in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Istituto di Statistica Nazionale (ISTAT) per monitorare la prevalenza del dolore cronico nella popolazione italiana e i suoi fattori genetici o sociali per sviluppare programmi di prevenzione primaria e secondaria;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse. La Fondazione ISAL con il proprio personale e assieme ai volontari della associazione "Amici della Fondazione ISALETS" organizza annualmente, su scala nazionale e in regionali, attività di sensibilizzazione dei cittadini sul dolore cronico per la promozione di una consapevolezza del danno che il dolore arreca alla salute e la divulgazione dei modelli di prevenzione e cura. La sua annuale Campagna di

sensibilizzazione denominata “Cento Città contro il Dolore “nata nel 2009

ha ottenuto ogni anno dal 2016 ad oggi la Medaglia del Presidente della Repubblica al valore civico. Si realizzano attività artistiche quali mostre di pittura e fotografiche, seminari sui personaggi della cultura italiana che hanno affrontato il tema della sofferenza e produzione di libri sulla storia del dolore in Italia e partecipazione all’editing di un libro dedicato a Dante, medico e il dolore. Incontri pubblici con personalità delle diverse religioni sul valore della sofferenza. Partecipazione a numerosi programmi televisivi a valenza nazionale e regionale sul tema divulgativo sul dolore e le sue cure;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi anche in supporto ai famigliari dei malati; accoglienza con sostegno temporaneo di tipo abitativo a dottorandi di università estere che hanno operato presso la sede della Fondazione ISAL;

g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Fondazione ISAL dal 2015 organizza annualmente la Cicloturistica “Biciclette contro il Dolore” che si è svolta sia sull’appenino parmense sia sull’appenino abruzzese: durante la cicloturistica vengono animati eventi sociali e incontri con atleti;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (accesso alle cure agevolato, borse di studio); erogazione di farmaci o ortesi a utenti con dolore cronico e strumentazioni per ospedali; attività di beneficenza rivolte a cittadini in difficoltà e ad associazioni che operano per migliorare la vita di persone con malattie croniche, invio di materiali di prima necessità alle popolazioni che vivono in territori di guerra;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (azioni di sensibilizzazione pubblica sui temi oggetto di studio, sportello informativo, azioni di pressione politica in rappresentanza dei malati). La Fondazione ISAL ha promosso progetti per la tutela della sofferenza nella popolazione carceraria; promuove annualmente la conoscenza della Legge 38 del 15 marzo 2010 per il riconoscimento al diritto alla cura del dolore ad ogni cittadino senza alcuna discriminazione di razza e genere;

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata che possano essere strumentali allo svolgimento delle attività di interesse generale promosse.

Articolo 4 - Raccolta fondi

1. Come previsto dall’art. 7 del Dlgs 117/2017, la Fondazione si avvale delle modalità ivi indicate per l’attività di ricerca fondi.

Articolo 5 - Svolgimento di ulteriori attività

1. La Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui sino secondarie e strumentali nel rispetto dei limiti

di legge.

2. La Fondazione potrà in particolare:

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziaria, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati e enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni, favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere,
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative e societarie, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Titolo II – Patrimonio

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili o altra utilità, inclusi marchi, logotipi, registrazioni e brevetti, successivamente pervenuti alla Fondazione, inclusi quelli acquistati dalla stessa ed espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni liberali eseguite da enti, aziende e privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- da rendite non utilizzate che l'Organo amministrativo delibererà di destinare all'incremento del patrimonio;
- da ogni altro contributo pervenuto alla Fondazione, a qualsiasi titolo, ed espressamente destinato all'incremento del patrimonio dall'Organo amministrativo.

3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia né erogativa, salvo che non sia riconducibile nelle attività di beneficenza.

4. La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la separazione dalle attività della Fondazione e può essere affidata, in tutto o in

parte, a intermediari abilitati purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stessa.

5. La Fondazione può costituire, a seguito di delibera adottata secondo le maggioranze previste dal presente Statuto dall'Organo amministrativo, uno o più patrimoni destinati a specifici affari.

Articolo 7 - Fondo di gestione

1. La Fondazione ricava le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:

- contributi conferiti dai Fondatori non espressamente destinate a patrimonio;
- contributi liberali di privati e di aziende, incluse le disposizioni testamentarie;
- contributi elargiti dallo Stato italiano, da Enti e Istituzioni pubblici di ogni genere e natura attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;
- iniziative di ricerca fondi;
- contributi di Enti e Organismi Internazionali;
- contributi della Comunità Europea;
- proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dall'Organo amministrativo al fondo di gestione;
- rendite di beni immobili prevenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

2. La Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promossi.

3. Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

Titolo III - Governance

Articolo 8. Organi della Fondazione

1. Sono organi e cariche della Fondazione:

- 1) il Consiglio direttivo, organo amministrativo;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vicepresidente;
- 4) il Direttore generale;
- 5) il Segretario;
- 6) il Presidente onorario;
- 7) il Comitato scientifico;
- 8) Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, organo amministrativo, nominato dall'assemblea dei fondatori e promotori che ne stabilisce il numero effettivo, da tre a undici membri, e la durata in carica eventualmente a tempo indeterminato. I suoi componenti possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati per Statuto o per legge ad altri organi.

3. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- 1) determina le linee di indirizzo e seleziona i campi di intervento annuali e pluriennali della Fondazione nel rispetto delle finalità statutariamente indicate;

2) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;

3) autorizza i rimborsi spese da riconoscere al Direttore generale e al Direttore operativo che esulano dal bilancio preventivo e dai bilanci dei singoli progetti;

4) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e la loro destinazione al patrimonio o al fondo di gestione quando non sia già specificata da parte del disponente;

5) delibera gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

6) fissa annualmente le direttive dell'attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse della fondazione;

7) procede alla nomina di:

- Vicepresidente e Segretario, qualora non vi abbiano già provveduto i soci fondatori;

- il Presidente onorario;

- il Comitato scientifico;

- l'Organo di controllo;

- l'Organo di revisione quando obbligatorio per legge e quando le sue funzioni non siano assolte dall'Organo di controllo;

8) conferisce deleghe dei propri poteri a uno o più consiglieri;

9) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

10) adotta regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione;

11) delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti nel rispetto delle finalità della fondazione che possono essere eventualmente ampliate;

12) delibera la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;

13) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio per qualsiasi causa estintiva.

Articolo 10 - Convocazione dell'Organo amministrativo, quorum e votazioni

1. L'Organo amministrativo, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con un qualsiasi mezzo idoneo a consentirne la conoscibilità.

2. In mancanza del Presidente, provvederà a convocare l'Organo amministrativo il Vicepresidente.

3. I Consiglieri possono partecipare, ed esprimere validamente il proprio voto, anche a distanza attraverso ogni strumento idoneo a garantire l'identificazione del partecipante.

In particolare il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. La convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fino a tre giorni prima della data fissata.

5. In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Vicepresidente.

6. All'inizio della seduta dell'organo amministrativo verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabile della stesura del processo verbale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi presiede l'incontro.

7. L'Organo amministrativo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

8. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

9. Le decisioni sono prese, con voto palese, con la maggioranza dei componenti l'Organo amministrativo; in caso di parità di voti, il voto del Presidente varrà doppio.

10. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti l'Organo amministrativo, con arrotondamento all'unità superiore, e il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Articolo 11 – Il Presidente e Vicepresidente della Fondazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri.

- assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giuridica;

- sorveglia sul buon andamento della gestione della Fondazione, cura la osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- sorveglia sul buon andamento della gestione della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- presiede e convoca l'Organo amministrativo sia in seduta ordinaria che straordinaria;

- definisce l'ordine del giorno, anche valutata la rilevanza delle richieste pervenute dai Consiglieri;

- determina eventualmente l'indennità di carica del Direttore esecutivo e del Direttore operativo nel rispetto del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi;

- vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere dell'Organo amministrativo e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali;

- svolge attività di impulso e coordinamento per la determinazione delle linee di indirizzo della Fondazione.

3. Le dimissioni del Presidente vanno indirizzate per iscritto all'Organo amministrativo.

4. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri; ha il compito di sostituire nelle varie funzioni in tutti i casi in cui il Presidente si rende temporaneamente indisponibile.

Articolo 12 – Il Presidente onorario

Il Presidente onorario, che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ha l'alta rappresentanza della Fondazione, intrattenendo, a tal fine, rapporti con

Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie.

La nomina del Presidente onorario è demandata alla volontà del Consiglio Direttivo.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee dei soci della Fondazione. Esprime pareri consultivi in seno al Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto nell'assemblea dei soci.

Articolo 13 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico, nel caso in cui sia collegiale si compone di tre membri effettivi, al cui interno viene nominato il Presidente, e due supplenti. In caso di organo monocratico viene nominato un supplente. Chi ha l'incarico di supplente entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei componenti da sostituire, con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia della cessazione della carica.

2. L'organo di controllo assolve alle seguenti funzioni:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017, la revisione legale dei conti se in possesso dei requisiti professionali richiesti, in caso contrario si procede alla nomina di un revisore dei conti o all'affidamento della funzione ad una società di revisione;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;
- e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- f) procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- g) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di partecipazione;
- h) espletare qualsiasi ulteriore funzione contemplata dalla legge.

3. L'organo di controllo scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da cui è in carica.

4. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Articolo 14 - Direttore generale

1. Il Direttore generale può essere nominato con delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina le funzioni, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

2. Il Direttore generale:

- attua le delibere dell'Organo amministrativo;
- predispone i regolamenti della Fondazione e li propone all'Organo amministrativo per l'approvazione;
- gestisce i rapporti contrattuali con potere di firma avendo autonomia di spesa nei limiti previsti dal bilancio preventivo approvato dall'Organo amministrativo e dai bilanci dei singoli progetti;
- nell'ambito delle linee di indirizzo stabilite dall'Organo amministrativo,

redige progetti e proposte da presentare agli enti finanziatori di ogni tipo;

- redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e aggiorna il bilancio preventivo in base alle sopravvenute esigenze gestionali;
- cura le iniziative di raccolta fondi e ricerca di finanziamenti;
- è responsabile della gestione delle risorse umane e degli adempimenti connessi, dirigendo e coordinando tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati;
- programma le strategie di comunicazione e coordina l'ufficio stampa della Fondazione;
- definisce le collaborazioni con altri Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro;
- pianifica gli eventi di iniziativa della Fondazione;
- è responsabile della gestione delle risorse umane e degli adempimenti connessi, dirigendo e coordinando tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati.

3. Le eventuali dimissioni del Direttore generale vanno indirizzate per iscritto all'Organo amministrativo.

Articolo 15 - Comitato scientifico

1. La Fondazione, con apposito regolamento, può costituire il Comitato scientifico (da ora "Comitato") come organo che ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo scambio di esperienze nei settori istituzionali della Fondazione.

2. Il Comitato pubblica articoli, partecipa a congressi nazionali e internazionali grazie ai quali contribuisce costruttivamente al dibattito in ambito tecnico, sportivo, psicopedagogico, educativo e didattico.

3. Il Comitato, inoltre, garantisce i valori etici e scientifici delle attività della Fondazione con proprio giudizio indipendente.

4. I lavori del Comitato sono svolti gratuitamente, escluso il rimborso delle spese previste dai bilanci di competenza ed effettivamente sostenute e documentate.

Titolo IV - Trasparenza

Articolo 16 - Trasparenza

1. La Fondazione si impegna nel proprio operato, al di là dell'espletamento di ogni adempimento di legge, affinché le informazioni diffuse siano sempre complete e trasparenti in modo da consentire ai terzi di avere un quadro veritiero dell'operato della stessa.

Articolo 17 - Esercizio e scritture

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo di amministrazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente redatto nel rispetto dei vincoli di legge.

3. La Fondazione terrà inoltre:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari secondo le disposizioni di legge.

Titolo V – Disposizioni di chiusura

Articolo 18 - Scioglimento o trasformazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, e nei casi previsti dalla legge, il patrimonio sarà devoluto, sentita l'Amministrazione competente, ad

altro Ente del Terzo Settore operante nel medesimo ambito o ambito affine.

Articolo 19 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, laddove compatibili, le disposizioni del Codice civile.

F.TI: RAFFAELI WILLIAM - MAURO PLESCIA NOTAIO